



Ordinanza sull'energia (OEn)

Modifica del 25 novembre 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 1 novembre 2017¹ sull'energia è modificata come segue:

Art. 2, rubrica, cpv. 2 frase introduttiva e lett. d ed e
Obblighi

² Da questi obblighi sono esclusi i produttori i cui impianti:

- d. sono classificati secondo l'ordinanza del 4 luglio 2007² sulla protezione delle informazioni; o
- e. sono protetti secondo gli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del 2 maggio 1990³ concernente la protezione delle opere militari.

1 RS 730.01
2 RS 510.411
3 RS 510.518.1

Titolo dopo l'art. 6

Capitolo 3: Guichet unique, interesse nazionale e costruzioni e impianti non soggetti ad autorizzazione edilizia

Sezione 1: Guichet unique

Titolo dopo l'art. 9

Sezione 3: Costruzioni e impianti non soggetti ad autorizzazione edilizia

Art. 9a

¹ Le costruzioni e gli impianti destinati a esaminare l'adeguatezza dell'ubicazione di impianti eolici possono essere edificati o modificati per una durata massima di 18 mesi senza autorizzazione edilizia.

² I Cantoni possono prevedere una procedura di notifica.

Titolo prima dell'art. 69

Capitolo 10: Verifica degli effetti, dei geodati e del trattamento dei dati

Art. 69a Panoramica territoriale degli impianti di produzione dell'elettricità

¹ L'organo d'esecuzione documenta conformemente alle disposizioni dell'UFE tutti gli impianti di produzione dell'elettricità registrati sotto forma di geodati e fornisce i geodati all'UFE.

² L'UFE elabora e pubblica una visione d'insieme che contiene in particolare le seguenti informazioni sui singoli impianti di produzione dell'elettricità:

- a. ubicazione;
- b. tecnologia;
- c. categoria dell'impianto;
- d. potenza;
- e. data della messa in esercizio.

³ Se un impianto di produzione dell'elettricità viene ampliato, la visione d'insieme contiene inoltre le informazioni concernenti la categoria dell'impianto, la potenza e la data della messa in esercizio dell'ampliamento.

⁴ Per gli impianti fotovoltaici l'UFE pubblica anche informazioni sull'orientamento e sull'inclinazione dei moduli, se tali informazioni sono disponibili presso l'organo di esecuzione.

Art. 76 *Rendiconto*

L'organo d'esecuzione trasmette all'UFE entro il 6 gennaio dell'anno successivo le indicazioni necessarie al rendiconto finanziario dell'Amministrazione federale.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2021.

25 novembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta
Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr